

**Assegnazione del contributo previsto dalla L.R. 5 dicembre 2016 n. 32 art. 1 comma 44 per la redazione del Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche di cui all'art. 8 della L.R. 14 marzo 1994 n. 12.**

**Disposizioni integrative e sostitutive**

**1. Finalità**

La [L.R. 5 dicembre 2016 n. 32 art. 1 comma 44](#) ha previsto un contributo ai Comuni per la redazione dei piani di valorizzazione e recupero delle terre civiche di cui alla [L.R. 14 marzo 1994 n. 12](#) (Norme in materia di usi civici). L'avviso per l'assegnazione del contributo è stato approvato con [Determinazione del direttore del Servizio degli Affari legali, amministrativi e personale di ARGEA Sardegna n. 2266 del 10/07/2017](#).

**2. Disponibilità finanziaria**

La dotazione finanziaria attualmente disponibile è pari a € 800.000,00 di cui:

- € 700.000,00 stanziati dalla L.R. 5 dicembre 2016 n. 32 sopra citata e per cui la [Deliberazione della Giunta Regionale n. 65/34 del 06 dicembre 2016](#) ha individuato l'agenzia ARGEA Sardegna quale soggetto attuatore dell'intervento;
- € 100.000,00 stanziati con [L.R. 5 novembre 2018 n. 40 art. 5 comma 34 lett. c\)](#) e trasferiti ad ARGEA Sardegna [Deliberazione della Giunta Regionale n. 59/26 del 04 dicembre 2018](#).

**3. Beneficiari del contributo**

Possono presentare domanda di ammissione al contributo, i Comuni che:

1. siano destinatari di un provvedimento formale di accertamento delle terre civiche adottato ai sensi dell'art. 5 della L.R. 14 marzo 1994 n. 12;
2. siano sprovvisti di Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche, ovvero siano dotati di un Piano approvato prima dell'entrata in vigore della [Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/6 del 5 giugno 2013](#) e intendano adottarne uno conforme alle prescrizioni di tale atto di indirizzo.
3. abbiano approvato il regolamento comunale di gestione delle terre civiche di cui all'art. 12 della L.R. 14 marzo 1994 n. 12 ed abbiano acquisito su di esso il parere dei competenti organi regionali (attualmente, ARGEA Sardegna) come disposto dal secondo comma di tale articolo.

Tali requisiti di ammissibilità devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

**4. Termini di presentazione delle domande**

Le domande possono essere presentate dal 1° marzo al 30 settembre di ciascun anno, fino a esaurimento delle risorse disponibili. Di tale esaurimento verrà data notizia sul sito [www.sardegnaagricoltura.it](http://www.sardegnaagricoltura.it). Le domande presentate al di fuori di tale arco temporale saranno considerate irricevibili. Le stesse potranno essere ripresentate successivamente nel periodo di cui sopra, fatta salva la disponibilità finanziaria.

**5. Modalità di presentazione delle domande**

Le domande dovranno essere inoltrate in formato pdf secondo lo schema allegato al presente avviso, munite di firma digitale del Sindaco in qualità di rappresentante legale *pro tempore* e di numero di protocollo in uscita del Comune. In caso contrario, saranno dichiarate irricevibili. Le stesse dovranno essere trasmesse via PEC all'indirizzo [aragea@pec.agenziaaragea.it](mailto:aragea@pec.agenziaaragea.it). Qualsiasi comunicazione relativa al procedimento dovrà presentarsi tramite PEC. Non saranno ricevibili comunicazioni e documentazione inviate in altra forma. Le domande saranno istruite "a sportello" secondo l'ordine di presentazione che sarà attestato dal momento di ricevimento della PEC (data, ora, minuti e secondi).

**6. Verifica della ricevibilità e dell'ammissibilità della domanda**

La verifica della ricevibilità e dell'ammissibilità della domanda sarà eseguita dal Servizio Amministrativo, personale e contenzioso.

Le domande saranno ricevibili se rispetteranno i termini e le modalità di presentazione della domanda di cui ai punti 4 e 5.

Le domande saranno ammissibili se rispetteranno i requisiti di cui al punto 3.

L'irricevibilità dell'istanza sarà comunicata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

L'ammissibilità o inammissibilità dell'istanza sarà comunicata entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. Con tale comunicazione verrà assegnato al Comune un termine non inferiore a 10 giorni per

l'eventuale regolarizzazione della domanda ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241.

Entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissibilità della domanda, ARGEA adotterà una Determinazione di concessione del contributo nella misura massima concedibile, impegnando la somma in bilancio ed assegnando al Comune richiedente un termine di 12 mesi per l'approvazione del Piano da parte del Consiglio comunale e per la sua trasmissione al Servizio Territoriale ARGEA competente.

Entro 60 giorni dall'approvazione delle presenti disposizioni, verranno adottate specifiche determinazioni di concessione del contributo a favore dei Comuni che entro la suddetta data di approvazione hanno già presentato ad ARGEA l'istanza per l'assegnazione del contributo e che entro la medesima data sono stati destinatari della comunicazione dell'Agenzia di ammissibilità della sopracitata istanza.

## **7. Importo del contributo**

Il contributo è concesso fino ad un massimo di € 10.000,00 e non può superare il 50% della spesa ammessa, come previsto dalla L.R. 5 dicembre 2016 n. 32 art. 1 comma 44 lett. a).

## **8. Termini di realizzazione del Piano**

Il Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche, elaborato in base a quanto previsto dagli artt. 8 e ss. della L.R. 14 marzo 1994 n. 12 e nel rispetto di quanto disposto dal punto 4 delle direttive operative di cui alla D.G.R. n. 21/6 del 5 giugno 2013, dovrà essere approvato dal Consiglio comunale e trasmesso al Servizio ARGEA territorialmente competente nel termine perentorio di 12 mesi dalla data di comunicazione della Determinazione di concessione del contributo, a pena di revoca dello stesso. In casi eccezionali di comprovata impossibilità di approvazione del Piano da parte del Consiglio comunale, tale termine è prorogabile di 2 mesi e la richiesta di proroga dovrà essere dettagliatamente motivata. Il termine prorogato non è ulteriormente prorogabile.

Alla scadenza del termine ultimo di cui sopra, qualora il Comune interessato non abbia approvato il Piano di valorizzazione delle terre civiche per cui ha presentato l'istanza, ARGEA adotterà determinazione di revoca del contributo concesso.

Il Comune potrà ripresentare domanda nei termini di cui al punto 4, fatte salve le disponibilità finanziarie di ARGEA.

## **9. Presentazione della domanda di pagamento e rendicontazione**

La domanda di pagamento dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione del Piano di valorizzazione da parte del Presidente della Giunta regionale. Tale termine non è prorogabile. La domanda, sottoscritta digitalmente e munita di numero di protocollo in uscita del Comune, dovrà essere trasmessa al Servizio Amministrativo, personale e contenzioso di ARGEA Sardegna, all'indirizzo [argea@pec.agenziaargea.it](mailto:argea@pec.agenziaargea.it). La stessa dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso e dovrà contenere

- gli estremi del Decreto presidenziale di approvazione del Piano;
- il codice IBAN del conto corrente intestato al Comune su cui accreditare le somme.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione comprovante la spesa sostenuta dal Comune per la redazione del Piano ed in particolare:

- documento di affidamento dell'incarico ai professionisti singoli o associati incaricati della redazione del Piano ai sensi del D.lgs. n. 50/2016;
- parcella/fattura rilasciata dai professionisti medesimi;
- valutazione di congruità della spesa sostenuta per la redazione del Piano, sottoscritta dal R.U.P.;
- ricevuta del bonifico bancario disposto dal Comune a favore del professionista incaricato della redazione del Piano.

## **10. Liquidazione del contributo**

Il Servizio Amministrativo, personale e contenzioso di ARGEA Sardegna provvederà ad assumere la Determinazione di liquidazione del contributo a seguito della verifica della documentazione allegata alla domanda di pagamento.

## **11. Decadenza dal contributo**

Il Comune decade dal contributo:

- a) in caso di mancata approvazione del Piano da parte dei competenti organi regionali;

- b) in caso di mancata presentazione della domanda di pagamento entro 2 mesi dall'approvazione del Piano;
- c) in caso di esito negativo dell'istruttoria della domanda di pagamento.

La lett. b) non si applica ai Comuni ai quali l'ammissibilità sia già stata comunicata prima dell'approvazione delle presenti disposizioni e che abbiano già ottenuto l'approvazione del Piano con Decreto del Presidente della Giunta regionale. Tali Comuni dovranno presentare la domanda di liquidazione dello stesso entro 2 mesi dalla data di ricezione della Determinazione di concessione del contributo.

## **12. Disposizioni finali**

Le presenti disposizioni integrano e, laddove incompatibili, sostituiscono quelle contenute nell'avviso approvato con Determinazione n. 2266 del 10/07/2017.

-----

Allegati al bando:

- Modello di domanda di ammissione al contributo;
- Modello di istanza di pagamento.